



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Settore 8 - Controllo contabile bilanci e rendiconti Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni, Società

Istruttoria sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023
ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA)

Premessa

L'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, comma 3, dispone che i bilanci di previsione degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali vengano trasmessi ai rispettivi dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze (oggi Economia e Finanze) per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta trasmette le proposte di bilancio al Consiglio Regionale per il seguito di competenza.

Il presente documento mira ad analizzare le risultanze contabili contenute nella proposta di bilancio di previsione 2021-2023 approvato dall'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), istituita ai sensi della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24.

Istruttoria sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2021

Premesso che

- con decreto n. 4 del 13.01.2021 il Commissario Straordinario *pro tempore* dell'ARCEA ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023, secondo gli schemi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e lo ha trasmesso al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari per l'istruttoria di competenza;
- con decreto n. 36 del 22.02.2021 il Commissario Straordinario dell'ARCEA, sulla base delle richieste istruttorie del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, ha riapprovato il bilancio di previsione 2021-2023, secondo gli schemi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e lo ha ritrasmesso allo stesso Dipartimento per il seguito di competenza;
- con verbale n. 48 del 22.02.2021 il Revisore Unico dei Conti dell'Ente ha espresso parere favorevole con osservazioni all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dell'ARCEA ed ha preso atto dell'applicazione delle misure relative al mancato rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese da parte dell'Ente sulla base della proposta del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
- con nota prot. SIAR n. 83588 del 22.02.2021 il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, che esercita la vigilanza sulle attività dell'Ente, ha espresso, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, parere favorevole all'approvazione della proposta di bilancio di previsione di ARCEA di cui al decreto n. 36 del 22.02.2021 dell'Ente;
- nella nota prot. SIAR n. 53899 dell'8.02.2021, allegata al succitato parere, il Comitato di Vigilanza di ARCEA, istituito ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto dell'Ente, ha dichiarato, con riferimento alla precedente proposta di bilancio di previsione 2021-2023 approvata con decreto n. 4 del 13.01.2021 dell'Ente, rettificata con successivo decreto n. 36 del 22.02.2021 dell'Ente su richiesta del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari *“che sussistono le condizioni di legge in ordine alla congruità e attendibilità delle previsioni di bilancio, ferme restando le osservazioni da parte del Revisore unico; di condividere quanto affermato dallo stesso Revisore Unico dell'Agenzia, nella parte del parere in cui «invita l'ente ARCEA a verificare la necessità di prendere opportuni provvedimenti in merito al mancato rispetto della spending review delle spese previste per l'organo di direzione ai sensi della normativa vigente»; di dover esprimere giudizio negativo sotto tale profilo, ferme restando le avviate attività di recupero degli emolumenti de quibus, che devono essere ulteriormente perseguite”*;

Preso atto, di quanto rilevato dal Revisore Unico dei Conti e dal Comitato di Vigilanza di ARCEA riguardo il mancato rispetto della normativa di riferimento in materia di contenimento della spesa per i compensi erogati agli organi di vertice che ha evidenti effetti sulla proposta di bilancio di previsione in esame nonché di quanto rilevato dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari riguardo alle misure successivamente proposte e all'applicazione delle stesse da parte dell'Ente;

Tenuto conto che le competenze del Dipartimento Economia e Finanze riguardano esclusivamente gli aspetti contabili e che ogni ulteriore ed eventuale verifica in ordine all'attività gestoria dell'Ente non potrà che essere effettuata nelle dovute sedi dal Dipartimento competente per materia (Agricoltura e Risorse Agroalimentari) che esercita la vigilanza sulle attività dell'ARCEA;

Tutto ciò premesso e rilevato si espongono, di seguito, le risultanze delle verifiche rispetto a quanto riportato nella proposta di bilancio di previsione 2021-2023 di ARCEA, che evidenziano:

- la sussistenza degli equilibri di bilancio, per come definiti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
- la determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

Verifica equilibri di bilancio

Con riferimento alla verifica degli equilibri di bilancio occorre fare alcune riflessioni, partendo dagli schemi contabili introdotti dall'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per come

successivamente corretti e integrati dai successivi decreti, a seguito della riforma sull'armonizzazione dei bilanci.

In primo luogo, occorre precisare che, in base ai suddetti principi contabili, il "*bilancio armonizzato*" comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, ed è redatto secondo gli schemi di cui al suddetto allegato 9, prevedendo, quale parte integrante, i prospetti del quadro generale riassuntivo e degli equilibri di bilancio.

Circa gli equilibri, il punto 9.10, del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, per come integrato e corretto dal D.M. dell'1.12.2015, stabilisce che il bilancio di previsione deve necessariamente essere deliberato oltre che in *pareggio finanziario di competenza*, con riferimento alla totalità tra entrate e spese, anche nel rispetto di specifici equilibri interni al bilancio di previsione, definiti come *equilibrio di parte corrente* ed *equilibrio in conto capitale*.

L'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria viene rilevato con riferimento al pareggio tra le spese correnti, incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale, dalle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. Al suddetto equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti, in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie.

Circa l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, bisogna evidenziare come, a seguito dell'adozione del *principio della competenza finanziaria potenziata*, lo stesso non è più automaticamente garantito.

A riguardo si ha che, in base al suddetto punto 9.10, nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie, di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti.

Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente.

Qualora, invece, a seguito delle suddette operazioni sulle partite finanziarie si dovesse avere nell'esercizio un saldo positivo, lo stesso dovrà essere destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando così, per la quota destinata agli investimenti, un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente.

Con riferimento all'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, lo stesso fa riferimento al pareggio tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti da specifiche normative.

Sulla base delle summenzionate disposizioni, di seguito viene riportato lo schema degli equilibri previsto dall'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, per come aggiornato dal decreto ministeriale MEF del 30.03.2016, comprensivo delle risultanze contabili rilevate nella proposta di bilancio in esame, al fine di verificare l'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio sopra specificati:

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO A.R.C.E.A. DA PROGETTO DI BILANCIO 2021/2023				
EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	€ 9.217.000,00	€ 8.915.000,00	€ 8.915.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese correnti	(-)	€ 9.147.000,00	€ 8.860.000,00	€ 8.860.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso prestiti	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A) Equilibrio di parte corrente		€ 70.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese in conto capitale	(-)	€ 70.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Equilibrio di parte capitale		-€ 70.000,00	-€ 55.000,00	-€ 55.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C) Variazioni attività finanziaria		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Fonte: Sistema di Contabilità COEC

Dalle sopra esposte risultanze, si evidenzia la presenza di un margine di parte corrente pari, rispettivamente, per l'esercizio 2021 ad € 70.000,00, per gli esercizi 2022 e 2023 ad € 55.000,00, impiegati per pari importi a copertura dei relativi stanziamenti per spese in conto capitale.

Preme rilevare come sulla base delle risultanze contabili di cui alla presente proposta di bilancio 2021-2023 non risulta l'applicazione di alcuna delle quote dell'avanzo di amministrazione presunto né per il finanziamento di spese correnti né per quelle in conto capitale, così come non si rileva, nella parte entrata, lo stanziamento di alcun importo riferito al fondo pluriennale vincolato.

A riguardo si specifica che con riferimento al risultato di amministrazione presunto, dalla disamina del relativo prospetto, per come allegato alla proposta di bilancio in esame, si rileva che l'Ente presenterebbe un possibile avanzo di amministrazione pari a € 489.977,68 con una parte disponibile, al netto delle quote accantonate e vincolate, pari a € 250.460,81.

Oltre alla verifica degli equilibri interni, occorre riscontrare il rispetto dell'equilibrio complessivo di bilancio, in termini di pareggio tra tutte le entrate e le spese comprendendo, se presente, il ripiano del disavanzo di amministrazione, gli utilizzi del Fondo Pluriennale Vincolato e la previsione di un fondo di cassa finale non negativo.

Nello specifico, la tabella che segue permette di avere un quadro d'insieme della proposta di bilancio di ARCEA, in termini di competenza e cassa, con riferimento ai valori totali per titoli di entrata e di spesa, rilevando sia la presenza di eventuali criticità, in termini di squilibri tra le poste di entrata e di

spesa, sia la corretta previsione del saldo finale di cassa, in termini di un valore finale presunto non negativo.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO A.R.C.E.A. DA PROGETTO DI BILANCIO 2021/2023									
ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	€ 3.072.381,76	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Disavanzo di amministrazione		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Titolo 1 - Spese correnti	€ 12.696.679,13	€ 9.147.000,00	€ 8.860.000,00	€ 8.860.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 9.705.930,72	€ 8.767.255,72	€ 8.915.000,00	€ 8.915.000,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 600.778,68	€ 449.744,28	€ 0,00	€ 0,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 132.740,50	€ 70.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate finali.....	€ 10.306.709,40	€ 9.217.000,00	€ 8.915.000,00	€ 8.915.000,00	Totale spese finali.....	€ 12.829.419,63	€ 9.217.000,00	€ 8.915.000,00	€ 8.915.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 20.021.592,23	€ 20.021.428,56	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 20.081.286,08	€ 20.021.428,56	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00
Totale titoli	€ 30.328.301,63	€ 29.238.428,56	€ 10.365.000,00	€ 10.365.000,00	Totale titoli	€ 32.910.705,71	€ 29.238.428,56	€ 10.365.000,00	€ 10.365.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 33.400.683,39	€ 29.238.428,56	€ 10.365.000,00	€ 10.365.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€ 32.910.705,71	€ 29.238.428,56	€ 10.365.000,00	€ 10.365.000,00
Fondo di cassa finale presunto	€ 489.977,68								

Fonte: Sistema di Contabilità COEC

Sulla base dei dati sopra rilevati risulta che, con riferimento alle previsioni di entrata e di spesa, contenute nel bilancio dell'Ente, sono garantiti sia gli equilibri contabili - posto che il totale complessivo delle entrate risulta pareggiare con il totale complessivo delle spese, per ciascuno degli esercizi considerati (rispettivamente per euro 29.238.428,56 per il 2021, euro 10.365.000,00 per il 2022 e 2023) - sia la presenza di un saldo finale di cassa non negativo, che risulta pari ad euro 489.977,68.

Risulta, altresì, la quadratura delle poste di bilancio inerenti la cosiddetta gestione delle partite di giro e per conto terzi, in termini di pareggio tra il titolo 9° dell'entrata e il titolo 7° della spesa, per euro 20.021.428,56 per il 2020 ed € 1.450.000,00 per il 2022 e il 2023.

Con riferimento alla sussistenza degli equilibri di bilancio occorre soffermarsi sulle misure proposte dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentare, che esercita la vigilanza sulle attività, con riferimento al mancato rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese rilevato dall'organo di revisione e dal Comitato di vigilanza di ARCEA e sull'applicazione di tali misure da parte dell'Ente.

Nello specifico il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentare ha provveduto a determinare l'importo della riduzione dei trasferimenti a carico del bilancio regionale a qualsiasi titolo operati a favore di ARCEA in misura alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche in € 207.744,28.

L'Ente, sulla base di apposita comunicazione del Dipartimento (prot. SIAR n. 81794 del 22.02.2021) citata nel decreto n. 36 del 22.02.2021 del Commissario Straordinario di approvazione della proposta di bilancio 2021-2023, ha provveduto a ridurre il capitolo di entrata relativo ai trasferimenti all'Ente da parte della Regione Calabria e, in maniera corrispondente, ad appostare sul capitolo di entrata appositamente istituito in bilancio per il recupero delle somme indebitamente percepite un importo di € 207.744,28 e a rideterminare il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) in € 128.638,74, pari a poco più del 60% dell'importo complessivo da recuperare.

Si prende atto, pertanto, che la sussistenza degli equilibri di bilancio, per come definiti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nella proposta di bilancio in esame, è garantita dalla previsione dell'entrata derivante dal recupero delle somme per come quantificate nella proposta del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, che esercita la vigilanza sulle attività, solo in parte accantonate dall'Ente al fondo crediti dubbia esigibilità.

Si ritiene, per quanto sopra, di dover raccomandare all'Ente di effettuare un monitoraggio continuo degli equilibri di bilancio in modo da intervenire con assoluta tempestività se dovessero verificarsi situazioni di arretramento riguardo all'entrata effettiva, in termini di cassa, dei recuperi preventivati sulla base di opportuni provvedimenti riguardo il mancato rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese.

Si mette in evidenza che le misure relative alla riduzione del trasferimento proposta dal Dipartimento devono essere adottate dalla Giunta regionale in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43.

Si rileva, infine, che l'Ente ha provveduto a rideterminare le previsioni di spesa in conto del pertinente capitolo di bilancio con riferimento agli esercizi relativi alla proposta di bilancio in esame sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività dell'Ente stesso.

Verifica costituzione del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)

Con riferimento alla determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), occorre precisare che la creazione dello stesso fa riferimento al rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui allegato 4/2, punto 3.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale.

Si ottiene, dunque, che per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato il cosiddetto accertamento per cassa. L'accertamento per cassa, difatti, seppure in termini di bilancio consente il mantenimento dell'equilibrio, non permette la corretta rappresentazione della capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate e non evidenzia i reali rapporti creditori che l'Ente vanta nei confronti della P.A. e di altri soggetti terzi.

In termini consequenziali si ha che, l'obbligo di accertare le entrate per il loro intero ammontare neutralizzando la quota di dubbio incasso con il FCDE, impedisce l'utilizzo di entrate esigibili e, nel contempo, di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese reali.

Per tali poste attive è obbligatorio effettuare un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

Tutto ciò premesso, al fine di stabilire la correttezza del FCDE nel bilancio di previsione in esame, di seguito si specifica la procedura prevista per il calcolo dello stesso:

- 1) individuare le tipologie di entrate stanziare che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati, precisando che a partire dal primo esercizio compreso nella media (2010), e fino all'ultimo anno non soggetto alle regole armonizzate (2014), si fa riferimento sia agli incassi in c/competenza che a quelli in c/residui;
- 3) determinare l'importo dell'accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti di bilancio interessati il complemento a 100 delle percentuali determinate al punto 2).

Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del FCDE stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Partendo dalle regole sopra elencate occorre valutare se l'Ente abbia provveduto ad appostare correttamente il FCDE per gli esercizi di riferimento 2021-2023, di cui al bilancio in esame.

Da una disamina della relativa previsione di spesa, risulta evidente come lo stanziamento previsto nel triennio 2021-2023 alla voce FCDE risulti pari a € 128.638,74 per l'esercizio 2021 mentre è pari a zero per gli esercizi 2022-2023.

In primo luogo, occorre evidenziare, non essendosi rilevate ulteriori entrate oggetto di svalutazione negli esercizi precedenti, che l'ARCEA abbia valorizzato il FCDE a partire dall'esercizio 2019, in corrispondenza della previsione del capitolo di entrata avente ad oggetto il recupero degli importi

indebitamente percepiti dall'organo di vertice dell'Ente, in ragione del mancato rispetto dei limiti di spesa di cui alla vigente normativa regionale in materia di contenimento delle spese.

A riguardo preme evidenziare come, con riferimento all'esercizio 2021, l'Ente ha provveduto ad aggiornare il valore stanziato al fondo in questione a seguito della definizione degli effettivi importi da recuperare così come determinati dal Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività dell'Ente in ragione dei maggiori esborsi corrisposti agli organi di vertice per gli esercizi pregressi fino ad oggi.

Per come rilevato in precedenza con riferimento alla sussistenza degli equilibri di bilancio, l'Ente, sulla base di apposita comunicazione del Dipartimento (prot. SIAR n. 81794 del 22.02.2021) citata nel decreto n. 36 del 22.02.2021 del Commissario Straordinario di approvazione della proposta di bilancio 2021-2023, ha provveduto a ridurre il capitolo di entrata relativo ai trasferimenti all'Ente da parte della Regione Calabria e, in maniera corrispondente, ad appostare sul capitolo di entrata appositamente istituito in bilancio per il recupero delle somme indebitamente percepite un importo di € 207.744,28 e a rideterminare il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) in € 128.638,74, pari a poco più del 60% dell'importo complessivo da recuperare.

La determinazione dell'importo da accantonare è avvenuta, evidentemente, sulla base di specifica valutazione dell'Ente sulla base di un'analisi dallo stesso effettuata in merito all'esigibilità delle somme da recuperare posto che, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, *“la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli Enti”*.

Si raccomanda all'Ente di verificare la congruità del fondo crediti dubbia esigibilità costantemente durante la gestione dell'esercizio 2021, prevedendone l'immediato e prudente aggiornamento ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Preme evidenziare, inoltre, a seguito dell'analisi effettuata sulle altre voci di entrata iscritte nella proposta di bilancio di previsione 2021-2023 di ARCEA che non sembrerebbero sussistere altre voci da includere nel calcolo del fondo in questione.

A riguardo si rileva che le altre entrate disponibili risultano, per la quasi totalità, allocate al Titolo I° (Trasferimenti Correnti - Tipologia 101 Trasferimenti Correnti da Amministrazioni Pubbliche) e, in quanto tali, avendo una corrispondente previsione di spesa nei bilanci dei rispettivi soggetti eroganti e una certa esigibilità, l'Ente non ha proceduto ad alcun accantonamento nel fondo in questione.

Si specifica che, a seguito delle verifiche effettuate, risulta, attualmente, non sussistere la piena corrispondenza tra le previsioni di spesa del bilancio regionale, in conto competenza 2021, relative al trasferimento ordinario previsto dalla Regione Calabria a favore di ARCEA (capitolo di spesa U2204031401 – stanziamento € 3.300.000,00) e il corrispondente capitolo di entrata del progetto di bilancio in esame (E0000110101), che presenta una previsione di risorse inferiore per € 207.744,28.

La suddetta differenza è da ricondurre al fatto che l'Ente ha provveduto a ridurre, con riferimento all'esercizio 2021, il suddetto trasferimento di € 3.300.000,00 per un importo pari allo sfioramento quantificato dal Dipartimento che esercita la vigilanza sull'attività in € 207.744,28 sulla base della comunicazione (prot. SIAR n. 81794 del 22.02.2021) citata nel decreto n. 36 del 22.02.2021 del Commissario Straordinario di approvazione della proposta di bilancio in esame.

Per quanto sopra l'ARCEA ha prudenzialmente provveduto a rideterminare, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, la previsione di entrata del suddetto capitolo (E0000110101) in € 3.092.255,72, applicando preventivamente la riduzione di € 207.744,28 sul trasferimento ordinario per l'esercizio 2021 da parte della Regione Calabria.

Si mette in evidenza che la misura relativa alla riduzione del trasferimento proposta dal Dipartimento deve essere adottata dalla Giunta regionale in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 a seguito della quale la Regione Calabria dovrà provvedere, con apposita variazione al proprio bilancio di previsione, a ridurre, nel corso dell'esercizio 2021, il suddetto trasferimento di € 3.300.000 per un importo pari allo sfioramento quantificato in € 207.744,28.

Si raccomanda, infine, all'Ente di provvedere all'aggiornamento del FCDE a seguito di eventuali variazioni apportate agli stanziamenti dei capitoli di entrata, in termini di eventuali nuove risorse di dubbia e difficile esazione.

Verifica previsione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)

Con riferimento alla verifica circa la corretta costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), occorre preliminarmente definire come tale fondo venga ad essere appostato in bilancio a seguito dell'applicazione del cosiddetto principio della competenza finanziaria potenziata.

Nello specifico, il FPV è stato istituito per garantire la copertura finanziaria di quelle spese che, in base al suddetto principio, vengono impegnate nel corso dell'esercizio di competenza ma imputate agli esercizi successivi. Il fondo in questione, dunque, evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego.

Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato tra le entrate per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali (parte corrente e capitale) del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, a copertura sia delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso, sia della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi quello di riferimento.

Partendo da tali considerazioni di carattere generale, preme rilevare se l'ARCEA abbia provveduto ad appostare correttamente il FPV, sia per la parte corrente che capitale, nella proposta di bilancio in esame.

Da una disamina delle relative voci di bilancio, nonché del prospetto dimostrativo della composizione del FPV, risulta che lo stesso è pari a € 0,00 (zero) per ciascuno degli esercizi considerati dal 2021 al 2023.

A riguardo, per come sopra specificato, al fine di verificare la correttezza della suddetta previsione, occorre fare riferimento agli importi definitivi del fondo in oggetto, risultanti dal rendiconto di gestione 2019, in considerazione del fatto che l'Ente non ha ancora completato la procedura del riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2020.

Nello specifico, al fine di verificare se il computo del FPV determinato nel progetto di bilancio in esame risulti corretto, occorre riscontrare sia l'ammontare di residui passivi re-imputati dall'ente all'esercizio 2021 e successivi, senza la corrispondente reimputazione di residui attivi, per come determinati con la suddetta procedura di riaccertamento ordinario 2019, sia la presenza di impegni assunti nel corso degli esercizi dal 2015 al 2020 e rinviati direttamente agli esercizi 2021 e successivi o anche residui 2014 e precedenti che a seguito del riaccertamento straordinario sono stati reimputati all'esercizio 2021 e successivi.

Nello specifico partendo dal FPV, per come determinato nel rendiconto di gestione 2019, si rilevano le risultanze specificate nella seguente tabella:

	DESCRIZIONE	Segno	QUOTA RESIDUI	QUOTA COMPETENZA
	FPV al 01/01/2019		€ 873.096,59	
A	Impegni finanziati nell'esercizio 2019 dal FPV, per come reimputati da prospetto 5/1 e da riaccertamenti ordinari, al netto di economie e reimputazioni agli esercizi successivi al 2019.	(-)	€ 582.990,00	
B	Impegni assunti in esercizi precedenti al 2019 e reimputati a seguito del riaccertamento ordinario dei residui prima al 2019 e, successivamente, al 2020 o esercizi successivi a quest'ultimo.	(+)	€ 286.394,29	
C	Economie su impegni finanziati da FPV.	(-)	€ 3.712,30	
	Impegni assunti nel corso del 2019 e imputati a FPV.	(+)		€ 0,00
	Impegni assunti nel 2019 e reimputati in seguito al riaccertamento ordinario dei residui al 2020 ed esercizi successivi a quest'ultimo.	(+)		€ 474.031,86
	SUB – TOTALI		€ 286.394,29	€ 474.031,86
	TOTALE FPV AL 31/12/2019		€ 760.426,15	
	Di cui Spese Correnti		€ 498.633,39	
	Di cui Spese in Conto Capitale		€ 261.792,76	

Fonte: Sistema di contabilità Co.Ec.

Dalla suddetta tabella, si evince che il FPV, alla data del 31.12.2019, risulta pari a € 760.426,15 di cui € 498.633,36 per spese correnti ed € 261.792,76 per spese in conto capitale.

Per quanto sopra, al fine di verificare il computo del FPV determinato nel progetto di bilancio 2021-2023, occorre rilevare come lo stesso sia stato determinato in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2019 a seguito dell'avvenuta definizione della relativa procedura di riaccertamento ordinario dei residui.

A riguardo, sulla base di quanto attestato dall'Ente in questione con riferimento alla procedura di riaccertamento ordinario per l'esercizio 2019, giusto decreto del Commissario Straordinario n. 89 del 13.05.2020, emergerebbe che:

- è stata condotta un'analisi dei valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, sulla base dell'articolo 3, comma 4 decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al medesimo decreto;
- i residui attivi e passivi sono stati riaccertati sulla base del principio della competenza finanziaria, provvedendo alla cancellazione e conseguente reimputazione rispettivamente di spese già impegnate o di entrate già accertate, ma non esigibili al 31.12.2019;
- è stato rideterminato il Fondo Pluriennale Vincolato, per un importo pari ad € 760.426,15.

Di seguito si riporta una tabella in cui sono esposti i residui passivi dell'Ente che, per come definiti nella procedura di riaccertamento ordinario dei residui, sono stati reimputati e, in quanto tali, hanno alimentato il FPV di spesa alla data del 31.12.2019.

La tabella consente di evidenziare che il FPV, alla data del 31.12.2019, risulta formalmente coincidente con quello appostato dall'ente nella parte di entrata del bilancio di previsione 2020-2022 per come risultante nel relativo prospetto di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, presentando un ammontare complessivo pari ad € 760.426,15, di cui € 498.633,39 per spese di parte corrente ed euro 261.792,76 per spese di parte capitale.

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	ESERCIZIO REIMPUTAZIONE	NUMERO IMPEGNO A SEGUITO REIMPUTAZIONE	IMPORTO DIFFERITO	IMPORTO DIFFERITO CONTESTUALMENTE AD UN CORRELATO ACCERTAMENTO	FPV TOTALE AL 31/12/2019	FPV AL 31/12/2019 PARTE CORRENTE	FPV AL 31/12/2019 PARTE CAPITALE
2019	16	1	2020	219	€ 3.647,80	€ 0,00	€ 3.647,80	€ 3.647,80	€ 0,00
2019	51	1	2020	220	€ 3.647,80	€ 0,00	€ 3.647,80	€ 3.647,80	€ 0,00
2019	52	1	2020	221	€ 2.125,80	€ 0,00	€ 2.125,80	€ 2.125,80	€ 0,00
2019	53	1	2020	222	€ 3.647,80	€ 0,00	€ 3.647,80	€ 3.647,80	€ 0,00
2019	54	1	2020	223	€ 3.647,80	€ 0,00	€ 3.647,80	€ 3.647,80	€ 0,00
2019	90	1	2020	224	€ 3.647,80	€ 0,00	€ 3.647,80	€ 3.647,80	€ 0,00
2019	91	1	2020	225	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2019	97	1	2020	226	€ 1.459,12	€ 0,00	€ 1.459,12	€ 1.459,12	€ 0,00
2019	103	1	2020	227	€ 4.377,36	€ 0,00	€ 4.377,36	€ 4.377,36	€ 0,00
2019	130	1	2020	228	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2019	147	1	2020	229	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2019	239	1	2020	230	€ 2.990,00	€ 0,00	€ 2.990,00	€ 2.990,00	€ 0,00
2019	240	1	2020	231	€ 1.435,20	€ 0,00	€ 1.435,20	€ 1.435,20	€ 0,00
2019	279	1	2020	232	€ 1.459,12	€ 0,00	€ 1.459,12	€ 1.459,12	€ 0,00
2019	280	1	2020	233	€ 3.647,80	€ 0,00	€ 3.647,80	€ 3.647,80	€ 0,00
2019	281	1	2020	234	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2019	368	1	2020	235	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2019	396	1	2020	236	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2019	397	1	2020	237	€ 3.647,80	€ 0,00	€ 3.647,80	€ 3.647,80	€ 0,00
2019	398	1	2020	238	€ 1.823,90	€ 0,00	€ 1.823,90	€ 1.823,90	€ 0,00
2019	399	1	2020	239	€ 2.918,24	€ 0,00	€ 2.918,24	€ 2.918,24	€ 0,00
2019	400	1	2020	240	€ 2.990,00	€ 0,00	€ 2.990,00	€ 2.990,00	€ 0,00
2019	401	1	2020	241	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
2019	402	1	2020	242	€ 4.147,80	€ 0,00	€ 4.147,80	€ 4.147,80	€ 0,00
2019	403	1	2020	243	€ 2.918,24	€ 0,00	€ 2.918,24	€ 2.918,24	€ 0,00
2019	404	1	2020	244	€ 2.918,24	€ 0,00	€ 2.918,24	€ 2.918,24	€ 0,00
2019	405	1	2020	245	€ 717,60	€ 0,00	€ 717,60	€ 717,60	€ 0,00
2019	406	1	2020	246	€ 1.744,60	€ 0,00	€ 1.744,60	€ 1.744,60	€ 0,00
2019	407	1	2020	247	€ 1.395,68	€ 0,00	€ 1.395,68	€ 1.395,68	€ 0,00
2019	408	1	2020	248	€ 1.144,00	€ 0,00	€ 1.144,00	€ 1.144,00	€ 0,00
2019	409	1	2020	249	€ 1.395,68	€ 0,00	€ 1.395,68	€ 1.395,68	€ 0,00
2019	410	1	2020	250	€ 2.980,41	€ 0,00	€ 2.980,41	€ 2.980,41	€ 0,00
2019	411	1	2020	251	€ 4.187,04	€ 0,00	€ 4.187,04	€ 4.187,04	€ 0,00
2019	412	1	2020	252	€ 914,40	€ 0,00	€ 914,40	€ 914,40	€ 0,00
2019	413	1	2020	253	€ 35.609,15	€ 0,00	€ 35.609,15	€ 35.609,15	€ 0,00
2019	414	1	2020	254	€ 2.093,52	€ 0,00	€ 2.093,52	€ 2.093,52	€ 0,00
2019	417	1	2020	255	€ 2.918,24	€ 0,00	€ 2.918,24	€ 2.918,24	€ 0,00
2019	418	1	2020	256	€ 2.918,24	€ 0,00	€ 2.918,24	€ 2.918,24	€ 0,00
2019	419	1	2020	257	€ 2.918,24	€ 0,00	€ 2.918,24	€ 2.918,24	€ 0,00
2019	420	1	2020	258	€ 2.188,68	€ 0,00	€ 2.188,68	€ 2.188,68	€ 0,00
2019	421	1	2020	259	€ 4.877,36	€ 0,00	€ 4.877,36	€ 4.877,36	€ 0,00
2019	422	1	2020	260	€ 1.459,12	€ 0,00	€ 1.459,12	€ 1.459,12	€ 0,00
2019	423	1	2020	261	€ 58.003,16	€ 0,00	€ 58.003,16	€ 58.003,16	€ 0,00
2019	424	1	2020	262	€ 20.036,11	€ 0,00	€ 20.036,11	€ 20.036,11	€ 0,00
2019	425	1	2020	263	€ 5.047,91	€ 0,00	€ 5.047,91	€ 5.047,91	€ 0,00
2019	426	1	2020	264	€ 1.535,12	€ 0,00	€ 1.535,12	€ 1.535,12	€ 0,00
2019	428	1	2020	265	€ 4.377,36	€ 0,00	€ 4.377,36	€ 4.377,36	€ 0,00
2019	429	1	2020	266	€ 4.377,36	€ 0,00	€ 4.377,36	€ 4.377,36	€ 0,00
2019	430	1	2020	267	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2019	431	1	2020	268	€ 2.918,24	€ 0,00	€ 2.918,24	€ 2.918,24	€ 0,00
2019	432	1	2020	269	€ 35.038,35	€ 0,00	€ 35.038,35	€ 35.038,35	€ 0,00
2019	433	1	2020	270	€ 8.350,00	€ 0,00	€ 8.350,00	€ 8.350,00	€ 0,00
2019	434	1	2020	271	€ 2.980,00	€ 0,00	€ 2.980,00	€ 2.980,00	€ 0,00
2019	435	1	2020	272	€ 1.409,50	€ 0,00	€ 1.409,50	€ 1.409,50	€ 0,00
2019	438	1	2020	273	€ 5.106,92	€ 0,00	€ 5.106,92	€ 5.106,92	€ 0,00
2019	439	1	2020	274	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2019	440	1	2020	275	€ 382,80	€ 0,00	€ 382,80	€ 382,80	€ 0,00
2019	441	1	2020	276	€ 3.647,80	€ 0,00	€ 3.647,80	€ 3.647,80	€ 0,00
2019	488	1	2020	277	€ 48.608,06	€ 0,00	€ 48.608,06	€ 48.608,06	€ 0,00
2019	489	1	2020	278	€ 16.982,45	€ 0,00	€ 16.982,45	€ 16.982,45	€ 0,00
2019	490	1	2020	279	€ 3.957,32	€ 0,00	€ 3.957,32	€ 3.957,32	€ 0,00
2019	523	1	2020	280	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2019	536	1	2020	281	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2019	566	1	2020	282	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2019	577	1	2020	283	€ 2.990,00	€ 0,00	€ 2.990,00	€ 2.990,00	€ 0,00
2019	609	2	2020	284	€ 48.602,76	€ 0,00	€ 48.602,76	€ 0,00	€ 48.602,76
2019	610	2	2020	285	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
2019	640	1	2020	286	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00
2019	641	1	2020	287	€ 5.120,00	€ 0,00	€ 5.120,00	€ 5.120,00	€ 0,00
2019	642	1	2020	288	€ 2.720,00	€ 0,00	€ 2.720,00	€ 2.720,00	€ 0,00
2019	643	1	2020	289	€ 35.038,35	€ 0,00	€ 35.038,35	€ 35.038,35	€ 0,00
2019	644	1	2020	290	€ 8.350,00	€ 0,00	€ 8.350,00	€ 8.350,00	€ 0,00
2019	645	1	2020	291	€ 2.980,00	€ 0,00	€ 2.980,00	€ 2.980,00	€ 0,00
2019	646	2	2020	292	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00
2019	647	2	2020	293	€ 78.190,00	€ 0,00	€ 78.190,00	€ 0,00	€ 78.190,00
2019	648	1	2020	294	€ 3.172,00	€ 0,00	€ 3.172,00	€ 3.172,00	€ 0,00
TOTALE					€ 760.426,15	€ 0,00	€ 760.426,15	€ 498.633,39	€ 261.792,76

Fonte: Sistema di Contabilità COEC

Sulla base delle sopra esposte verifiche dal sistema informativo CoEC, stante quanto attestato dall'Ente, sembrerebbe sussistere la formale correttezza della procedura del riaccertamento ordinario dei residui e, a seguito di ciò, della determinazione del FPV per come riportato nella parte entrata della proposta di bilancio di previsione 2020-2022.

Preme evidenziare come, tra tutti i residui passivi sopra elencati, non ve ne sia nessuno che presenti un correlato residuo attivo reimputato e, conseguentemente, gli stessi generino un FPV coincidente al totale dell'importo differito all'esercizio 2020.

Al fine di una completa disamina del Fondo Pluriennale Vincolato è possibile verificare per tutti quegli impegni che, in apertura dell'esercizio 2019, figuravano come coperti da FPV, gli effetti che gli stessi hanno determinato nella formazione del fondo in questione alla data del 31.12.2019 (quota FPV originata da impegni assunti in esercizi precedenti al 2019), facendo riferimento alle tre casistiche

identificate, i cui totali sono riportati nella precedente tabella di determinazione del FPV, che di seguito di specificano:

Casistica A

Impegni finanziati nell'esercizio 2019 dal FPV, per come reimputati da allegato 5/1 e da riaccertamenti ordinari, al netto di economie e reimputazioni agli esercizi successivi al 2019.

Casistica B

Impegni assunti in esercizi precedenti al 2019 e reimputati a seguito del riaccertamento ordinario dei residui prima al 2019 e, successivamente, al 2020 o esercizi successivi.

Casistica C

Economie su impegni finanziati da FPV.

Di seguito si riportano delle tabelle di riscontro rispetto ai totali rilevati, con riferimento alle suddette tre casistiche:

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	CASISTICA	TITOLO	ESERCIZIO FINALE DI REIMPUTAZIONE	NUMERO IMPEGNO A SEGUITO REIMPUTAZIONE	MISSIONE PROGRAMMA	IMPORTI
2018	438	A	1	2019	427	16.01	€ 580.000,00
2018	235	A	1	2019	413	16.01	€ 2.990,00
						Totale	€ 582.990,00

Fonte: Sistema di Contabilità COEC

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	CASISTICA	TITOLO	ESERCIZIO PRIMA REIMPUTAZIONE	NUMERO IMPEGNO A SEGUITO PRIMA REIMPUTAZIONE	ESERCIZIO SECONDA REIMPUTAZIONE	NUMERO IMPEGNO A SEGUITO SECONDA REIMPUTAZIONE	ESERCIZIO TERZA REIMPUTAZIONE	NUMERO IMPEGNO A SEGUITO TERZA REIMPUTAZIONE	MISSIONE PROGRAMMA	IMPORTI
2017	104	B	1	2018	214	2019	406	2020	246	16.01	€ 1.744,60
2017	160	B	1	2018	215	2019	407	2020	247	16.01	€ 1.395,68
2017	164	B	1	2018	217	2019	408	2020	248	16.01	€ 1.144,00
2017	174	B	1	2018	221	2019	409	2020	249	16.01	€ 1.395,68
2017	177	B	1	2018	223	2019	410	2020	250	16.01	€ 2.980,41
2017	178	B	1	2018	224	2019	411	2020	251	16.01	€ 4.187,04
2017	202	B	1	2018	234	2019	412	2020	252	16.01	€ 914,40
2017	205	B	1	2018	235	2019	413	2020	253	16.01	€ 35.609,15
2017	333	B	1	2018	249	2019	414	2020	254	16.01	€ 2.093,52
2018	59	B	1	2019	397	2020	237			16.01	€ 3.647,80
2018	60	B	1	2019	398	2020	238			16.01	€ 1.823,90
2018	61	B	1	2019	399	2020	239			16.01	€ 2.918,24
2018	69	B	1	2019	400	2020	240			16.01	€ 2.990,00
2018	106	B	1	2019	401	2020	241			16.01	€ 50.000,00
2018	117	B	1	2019	402	2020	242			16.01	€ 4.147,80
2018	166	B	1	2019	403	2020	243			16.01	€ 2.918,24
2018	167	B	1	2019	404	2020	244			16.01	€ 2.918,24
2018	211	B	1	2019	405	2020	245			16.01	€ 717,60
2018	278	B	1	2019	417	2020	255			16.01	€ 2.918,24
2018	279	B	1	2019	418	2020	256			16.01	€ 2.918,24
2018	287	B	1	2019	419	2020	257			16.01	€ 2.918,24
2018	387	B	1	2019	420	2020	258			16.01	€ 2.188,68
2018	388	B	1	2019	421	2020	259			16.01	€ 4.877,36
2018	391	B	1	2019	422	2020	260			16.01	€ 1.459,12
2018	398	B	1	2019	423	2020	261			01.10	€ 58.003,16
2018	399	B	1	2019	424	2020	262			01.10	€ 20.036,11
2018	400	B	1	2019	425	2020	263			16.01	€ 5.047,91
2018	404	B	1	2019	426	2020	264			16.01	€ 1.535,12
2018	504	B	1	2019	428	2020	265			16.01	€ 4.377,36
2018	505	B	1	2019	429	2020	266			16.01	€ 4.377,36
2018	530	B	1	2019	430	2020	267			16.01	€ 1.495,00
2018	556	B	1	2019	431	2020	268			16.01	€ 2.918,24
2018	627	B	1	2019	432	2020	269			01.10	€ 35.038,35
2018	628	B	1	2019	433	2020	270			01.10	€ 8.350,00
2018	629	B	1	2019	434	2020	271			16.01	€ 2.980,00
2018	635	B	1	2019	435	2020	272			01.02	€ 1.409,50
										Totale	€ 286.394,29

Fonte: Sistema di Contabilità COEC

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	CASISTICA	TITOLO	ESERCIZIO FINALE DI REIMPUTAZIONE	NUMERO IMPEGNO A SEGUITO REIMPUTAZIONE	MISSIONE PROGRAMMA	IMPORTI
2018	256	C	1	2019	415	16.01	€ 2.212,30
2018	261	C	1	2019	416	01.10	€ 150,00
2018	714	C	1	2019	436	16.01	€ 1.350,00
						Totale	€ 3.712,30

Fonte: Sistema di Contabilità COEC

I suddetti importi, per come riepilogati nelle sopra esposte tabelle, coincidono con i corrispondenti valori di cui al prospetto inerente la composizione del FPV per missioni e programmi di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, per come riportato dall'Ente nelle risultanze di cui al Rendiconto di Gestione 2019.

In conclusione, sulla base delle sopra esposte verifiche, stante quanto attestato dall'Ente, sembrerebbe sussistere la formale correttezza della procedura del riaccertamento ordinario dei residui nonché della determinazione del FPV per come appostato sia nella parte entrata sia nelle pertinenti missioni e programmi della parte spesa di cui all'ultimo bilancio di previsione 2020-2022 di ARCEA.

In ultima analisi, sulla base delle verifiche sopra esplicitate, non risultando alcun residuo passivo che abbia generato FPV da iscrivere in entrata in conto degli esercizi considerati 2021-2022-2023, risulterebbe corretta l'attuale previsione pari a 0,00 (zero) del FPV sia per la parte corrente che per quella in conto capitale, rispetto ad ognuno degli esercizi finanziari in questione.

Ciò posto, sulla base delle suddette considerazioni, non essendo stato ancora completato il riaccertamento ordinario 2020, la previsione di un FPV pari a zero parrebbe corretta.

Si raccomanda all'Ente, a seguito della definitiva approvazione del rendiconto di gestione 2020, di verificare la correttezza del FPV previsto nel bilancio 2021-2023, provvedendo, se necessario, ad un eventuale aggiornamento dello stesso.

Conclusioni

Sulla base delle verifiche contabili effettuate, a seguito dell'attività istruttoria sopra esposta svolta dallo scrivente Settore che qui si intende integralmente riportata, tenuto conto delle competenze proprie del Dipartimento Economia e Finanze esclusivamente in merito agli aspetti contabili,

Preso atto che la sussistenza degli equilibri di bilancio, per come definiti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nella proposta di bilancio in esame, è garantita dalla previsione dell'entrata derivante dal recupero delle somme per come quantificate nella proposta del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, che esercita la vigilanza sulle attività, solo in parte accantonate dall'Ente al fondo crediti dubbia esigibilità;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover raccomandare all'Ente di effettuare un monitoraggio continuo degli equilibri di bilancio in modo da intervenire con assoluta tempestività se dovessero verificarsi situazioni di arretramento riguardo all'entrata effettiva, in termini di cassa, dei recuperi preventivati sulla base di opportuni provvedimenti riguardo il mancato rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese;

Richiamata, di conseguenza, la raccomandazione all'Ente di verificare la congruità del fondo crediti dubbia esigibilità costantemente durante la gestione dell'esercizio 2021, prevedendone l'immediato e prudente aggiornamento ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che le misure relative alla riduzione dei trasferimenti proposte dal Dipartimento devono essere adottate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43;

Preso atto del parere favorevole del Revisore Unico dei Conti e del parere favorevole rilasciato dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari che esercita la vigilanza sulle attività dell'Ente sull'approvazione della proposta di bilancio di previsione 2021-2023 dell'ARCEA;

Fermi restando la ragione su cui si sorregge l'equilibrio di bilancio, i rilievi, le raccomandazioni espressi dal Dipartimento Economia e Finanze nella presente istruttoria e dal Dipartimento che esercita la vigilanza sull'attività dell'Ente nella propria istruttoria cui si rimanda integralmente;

si ritiene possibile procedere, da parte della Giunta Regionale, alla trasmissione della proposta di bilancio di previsione 2021-2023 dell'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), al fine della successiva trasmissione della stessa al Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Il Dirigente di Settore 8